



Città di Lissone

*Provincia di Monza e della Brianza
Settore Finanze e Bilancio*

Relazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017

(articolo 20, comma 4, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016)

I - Il quadro normativo e finalità istituzionali

L'art. 20, comma 4 del Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e lo trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

Tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica.

Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:

- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica,
- b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica.

Per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste.

Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica un'ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle sopraindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

Il D. Lgs. 175/2016 all'art. 4 conserva espressamente i vincoli posti dalla legge 190/2014 nonché dall'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

L'acquisto di nuove partecipazioni e la costituzione di nuove società deve sempre essere autorizzato dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – La revisione ordinaria delle partecipazioni del comune di Lissone

La revisione ordinaria prevista dall'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP è stata approvata dal Consiglio comunale con atto n. 106 del 19 dicembre 2018.

La revisione è stata comunicata alla Struttura di monitoraggio tramite l'apposito applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro.

Le partecipazioni societarie al 31/12/2017 che sono state oggetto della ricognizione ordinaria sono le seguenti:

1. **Lissone Farmacie S.p.a.**, società di cui il Comune possiede una partecipazione pari al 20,00%, che gestisce la vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed articoli complementari venduti abitualmente in farmacia.

2. **Brianzacque S.r.l.**, società, di cui il Comune ha una quota di partecipazione del 7,20%, ricopre il ruolo di gestore unico affidatario del SII nella Provincia di Monza e Brianza.

3. **Palazzo del Mobile S.p.a. (in liquidazione)**, società di cui il Comune possiede una partecipazione pari all'1,46%, ha come obiettivo primario la costruzione in Lissone di un palazzo destinato ad un'esposizione permanente di mobili e prodotti d'arredamento e la conseguente organizzazione e gestione della stessa.

4. **Gelsia S.r.l.**, società di cui il Comune possiede una quota di partecipazione del 10,14%, si occupa della vendita e della distribuzione di gas naturale in Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

5. **Retipiù S.r.l.** società di cui il Comune ha una quota di partecipazione del 9,38%, gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale.

6. **Gelsia Ambiente S.r.l.**, di cui il Comune possiede una partecipazione indiretta del 10,14%, è la società responsabile dei servizi di igiene ambientale e della gestione della piattaforma ecologica del Comune di Lissone; il suo capitale sociale è posseduto interamente dalla società Gelsia S.r.l..

III – Esiti della ricognizione

Gli esiti della revisione ordinaria delle partecipate risultano di seguito specificati.

A seguito della revisione ordinaria delle partecipazioni effettuate ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP approvata con la citata deliberazione di consiglio comunale n. 106/2018 si dà atto che:

- non sono state previste dismissioni di società partecipate, pertanto non necessita la comunicazione alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipate;
- sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni
 - Lissone Farmacie s.p.a.
 - Brianzacque s.r.l.
 - Gelsia s.r.l.
 - RetiPiù s.r.l.
 - Gelsia Ambiente s.r.l.
- la società Palazzo del Mobile s.p.a. è stata posta in liquidazione in data 13 marzo 2017 e la procedura tuttora in corso;
- sono state previste misure di razionalizzazione nell'ambito del Piano di Revisione strategica del Gruppo AEB/Gelsia.

L'attuazione delle misure di razionalizzazione previste sono riportate nella seguente tabella

ATTUAZIONE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31.12.2017

Gruppo AEB/Gelsia - Partecipazioni in Gelsia, RetiPiù e Gelsia Ambiente

Interventi programmati:

Il Comune di Lissone detiene partecipazioni in Gelsia s.r.l., RetiPiù s.r.l. e Gelsia Ambiente, società del Gruppo AEB-Gelsia.

A fine 2017 il Gruppo AEB/Gelsia ha avviato un processo di revisione strategica finalizzato a configurare la capogruppo AEB s.p.a. quale vera e propria holding di gruppo accentrando in capo alla stessa funzioni di staff e amministrative del Gruppo

Il Gruppo il 1° ottobre 2018 ha concluso una prima fase del processo di riorganizzazione, finalizzato ad ottimizzare l'assetto societario, attraverso la trasformazione della capogruppo AEB S.p.a., in holding di gruppo, dotandola di una struttura organizzativa adeguata, trasferendo il personale di staff necessario dalle società operative del Gruppo stesso.

Nell'incontro del 31 ottobre 2018 i Comuni soci del Gruppo hanno delineato un percorso diretto ad acquisire/aumentare le partecipazioni in AEB s.p.a.

La prima fase del processo di riorganizzazione prevede che Gelsia Srl convochi un'assemblea per deliberare la distribuzione di riserve assegnando ai propri soci le partecipazioni detenute in Retipiù Srl e in Gelsia Ambiente Srl.

La seconda, consiste in un indirizzo, da parte dei Comuni soci, per verificare i termini di un possibile conferimento in AEB S.p.A. delle partecipazioni acquisite, da perfezionare entro la prima metà del 2019

Modalità di attuazione prevista:

Il consiglio comunale, con la stessa deliberazione n. 106/2018, di approvazione del piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipate, dava mandato al Sindaco di intervenire nell'assemblea di Gelsia, per votare a favore della razionalizzazione delle partecipazioni del gruppo AEB/Gelsia con la distribuzione di riserve del patrimonio netto mediante assegnazione delle partecipazioni detenute delle società Gelsia Ambiente e RetiPiù.

Per la realizzazione della seconda fase del percorso di realizzazione veniva prevista una deliberazione di indirizzo per verificare i termini di un possibile conferimento in AEB s.p.a. delle partecipazioni acquisite

Tempi stimati:

- entro il 31.12.2018 : assemblea dei soci di Gelsia per assegnazione della partecipazioni dalla stessa detenuta in Gelsia Ambiente e Retipiù.
- entro la prima metà del 2019 : perfezionamento della deliberazione di indirizzo

Stato di attuazione

L'Assemblea di Gelsia che ha deliberato la distribuzione di riserve assegnando ai propri soci le partecipazioni detenute in RetiPiù e Gelsia Ambiente si è tenuta il 28 dicembre 2018.

A seguito dell'assegnazione delle partecipazioni, al 31.12.2018, il Comune di Lissone risulta titolare:

- del 10,142% del capitale sociale di Gelsia s.r.l.
- del 11,316% del capitale sociale di RetiPiù s.r.l.
- del 7,099% del capitale sociale di Gelsia Ambiente s.r.l..

Il Consiglio comunale con proprio atto n. 48 del 16.07.2019 ha espresso la propria adesione al percorso di razionalizzazione del gruppo AEB/Gelsia mediante aumento del capitale sociale in AEB s.p.a. riservato ai soci pubblici delle società operative (Gelsia s.r.l., Gelsia Ambiente s.r.l. e RetiPiù s.r.l.) da liberarsi mediante conferimento nella stessa delle partecipazioni detenute dal Comune nelle stesse società.

La società nel secondo semestre 2019 ha completato tutte le attività e messo a disposizione dei soci la documentazione necessaria per perfezionare l'operazione di aumento del capitale sociale in AEB da liberare mediante conferimento nella stessa delle partecipazioni detenute dal Comune nelle società operative (Gelsia s.r.l., Gelsia Ambiente s.r.l. e RetiPiù s.r.l.).